



61

Lombardi

dal 1° maggio 1948, nonché quello frustrando, in base alle vigenti disposizioni di legge, dagli stessi affermate di carattere imperativo; in particolare, gli attori facevano espresso riferimento all'art. 2108 C.C. che dispone in caso di prolungamento dell'orario normale un compenso per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro normale.

L'I.N.A. si costituì in giudizio, contestando la domanda attrice, nel presupposto della piena derogabilità dell'art. 2108 C.C. invocato ex adverso.

Il Tribunale di Roma emise dapprima una ordinanza collegiale 13 luglio - 2 agosto 1954, che disponeva a carico degli attori l'onere della prova della "reformatio in peius", e precisamente la dimostrazione che il trattamento stabilito con l'accordo economico 23 aprile 1948 (cui è annessa la impugnata dichiarazione sulla determinazione della retribuzione del lavoro straordinario) fosse nel suo complesso peggiore del trattamento economico esistente prima di tale accordo.